

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

**Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.**

### **Art. 39**

*(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2006)*

1. All'articolo 4 della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al comma 1 dopo le parole <<avente finalità turistico-ricreativa,>> sono inserite le seguenti: <<ivi compresa quella sanzionatoria, anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative),>>;

**b)** al comma 1 bis dopo le parole <<a decorrere dall'1 gennaio 2017>> sono inserite le seguenti: <<e possono comprendere anche interventi di valorizzazione e recupero dei beni demaniali stessi>>;

**c)** alla lettera b) del comma 2 dopo le parole <<alla raccolta e alla gestione dei>> sono aggiunte le seguenti: <<materiali naturali e dei>>, nonché dopo le parole <<; resta altresì inteso che la raccolta e la gestione dei>> sono aggiunte le seguenti: <<materiali naturali e dei>>.